

NOVITA' LEGISLATIVE

IMU

Il Decreto Legge n. 201/2011 anticipa in via sperimentale il nuovo tributo IMU, a decorrere dall'anno 2012.

L'imposta, che ripristina la tassazione dell'abitazione principale, sostituisce l'ICI e, per gli immobili non locati, anche l'Irpef e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari.

L'aliquota IMU applicabile all'abitazione principale e alle sue pertinenze è lo 0,40%, ma i Comuni possono modificarla – in aumento o in diminuzione – fino a 0,2 punti percentuali.

Sugli immobili diversi dall'abitazione principale e alle sue pertinenze l'aliquota ordinaria è stabilita nello 0,76% - con facoltà dei Comuni di ridurla o aumentarla dello 0,3% - ma gli stessi Comuni hanno la possibilità di abbassarla allo 0,4% per le case concesse in affitto.

L'art. 13 (comma 2) prevede che per "abitazione principale" s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto, oltre ad utilizzare effettivamente l'immobile come propria dimora, dovrà risiedere anagraficamente nello stesso luogo (in quell'immobile). E' ammessa l'applicazione delle aliquote ridotte per una sola pertinenza relativamente a quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Per l'abitazione principale e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.

Con le modifiche votate dal Parlamento, la detrazione è stata maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; questa maggiorazione, comunque, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

La base imponibile su cui calcolare l'imposta si determina prendendo la rendita catastale dell'immobile rivalutata del 5% e moltiplicandola per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile.

I moltiplicatori sono i seguenti:

- 160 per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per gli immobili del gruppo catastale A/10 (uffici e studi privati);
- 60 per i fabbricati del gruppo D (esclusi D/5), dal 2013 tale moltiplicatore sarà pari a 65;
- 80 per i fabbricati della categoria D/5;
- 55 per i negozi e le botteghe (categoria C/1).

Per i terreni agricoli, il valore si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in catasto (rivalutato del 25%) il coefficiente moltiplicativo pari a 130.

IMU SU IMMOBILI ALL'ESTERO

Con le modiche apportate, in sede di conversione, al decreto Salva Italia (D.L. n. 201/2011) sono stati introdotti nuovi commi (13 e seguenti) all'articolo 19, che introducono una "mini patrimoniale" sui beni immobili detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato a prescindere dalla loro destinazione d'uso; tale disposizione sarà già attiva a decorrere dal 2011.

Il comma 13, parla espressamente di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, quindi la disposizione non è rivolta esclusivamente agli italiani, ma anche a tutti coloro che sono residenti in Italia. Vengono così coinvolti tutti gli stranieri che nel frattempo si sono stabilizzati nel nostro Paese e magari posseggono degli immobili nello Stato di origine.

La nuova imposta sarà dovuta in ragione dei mesi di possesso durante l'anno solare: essa infatti è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso e, a quest'ultimo fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

L'aliquota dell'IMU è disposta nella misura dello 0,76%: per evitare doppie imposizioni è riconosciuto un credito d'imposta pari ai tributi di natura patrimoniale versati all'estero per quello stesso immobile.

La base imponibile è il "valore degli immobili", vale a dire il costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

In caso di immobile locato, il reddito derivante dalla locazione, non influenza la patrimoniale, che sarà comunque calcolata sul valore dell'immobile. Sul fronte reddituale, l'immobile locato oltre a essere indicato nel quadro RW del mod. Unico deve essere anche indicato nel quadro RL e sottoposto a tassazione.

ATTIVITA' FINANZIARIE ALL'ESTERO: NUOVA TASSAZIONE

La manovra Salva Italia (D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito il 22 dicembre 2011 con la Legge n. 214/2011) ha istituito un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. Sono tassate le attività finanziarie, qualificate in termini generali, e come tali vi rientrano anche le attività emesse da soggetti in Italia, ma detenute all'estero. Sono quindi anche tassate azioni e strumenti finanziari assimilati, quote di società, titoli obbligazionari, certificati di massa e polizze assicurative. La misura dell'imposta è stabilita nell'1 per mille per il 2011 e il 2012 e nell'1,5 per mille per il 2013. Il primo versamento avverrà con il saldo dell'Unico 2012.

DENARO CONTANTE: RIDUZIONE SOGLIA

Il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (entrato in vigore il 6 dicembre) ha previsto l'abbassamento a 1.000 € del limite dell'uso del contante. Si inasprisce quanto già previsto dalla manovra d'agosto (D.L. 13 agosto 2011 n. 138) che aveva ridotto l'uso del contante da 5.000 a 2.500.

E' bene prestare attenzione al consentito (999 euro) e a ciò che deve essere obbligatoriamente tracciato (da 1.000 euro in su).

Si ricorda che la violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, dall'1% al 40% dell'importo trasferito, che non può essere inferiore a euro 3.000 e, nel caso di violazione superiori a euro 50.000, a euro 15.000.

Con un emendamento al D.L. 201/2011 è stato previsto che per le violazioni commesse dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del D.L. 201/2011) al 31 gennaio 2012 non verrà applicata alcuna sanzione.

SPESOMETRO: PROROGA AL 31.01.2012

Con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 186218 del 21 dicembre 2011 il termine per la presentazione della comunicazione delle operazioni Iva (c.d. "spesometro") relative al 2010 è stato prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012.

Il nuovo termine per la comunicazione si è reso indispensabile al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative segnalate dai soggetti titolari di partita Iva.

Si ricorda che l'adempimento, che rimpolpera il vecchio elenco clienti-fornitori previsto dal D.L. n. 223/2006 (poi soppresso dal D.L. n. 112/2008), mira a rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per il contrasto e la prevenzione dei comportamenti fraudolenti soprattutto in materia di Iva (frodi carousel e false fatture) e di imposizione sul reddito.

REGIME DEI MINIMI: NON ASSOGGETTAMENTO A RITENUTA D'ACCONTO

Con due distinti Provvedimenti datati 22 dicembre 2011, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al nuovo regime dei minimi di cui all'art. 27, comma 1 e 2, D.L. n. 98/2011, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

In particolare è stato stabilito che:

- rientrano nel regime dei minimi i soggetti che hanno iniziato un'attività successivamente al 31.12.2007 e che posseggono i requisiti previsti dall'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall'articolo 27 del D.L. n. 98/2011;
- i contribuenti che utilizzeranno il nuovo regime dei minimi non dovranno essere assoggettati a ritenuta d'acconto; a tal fine, tuttavia, tali soggetti saranno tenuti a consegnare al sostituto d'imposta un documento che comprovi il regime adottato;
- il regime dei minimi può essere utilizzato, in linea generale, per la durata di 5 anni (anno di inizio attività ed i 4 successivi); tuttavia, i soggetti con meno di 35 anni possono utilizzare il regime anche per un periodo superiore ai 5 anni, fino al compimento dei 35 anni d'età;
- ai fini IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dalle comunicazioni delle operazioni rilevanti (c.d. "spesometro") nonché dai dati relativi alle operazioni con soggetti "black list".

ALIQUOTE INPS ARTIGIANI E COMMERCianti

La manovra Monti (D.L. n. 201/2011, art. 24) ha previsto l'aumento progressivo delle aliquote contributive Inps per gli artigiani e i commercianti fino a raggiungere nel 2018 l'aliquota del 24%. Il percorso di incremento inizierà dal 1° gennaio 2012, con un aumento pari al 1,3%; l'aliquota base salirà così dall'attuale 20% al 21,3%. Successivamente, l'incremento sarà pari allo 0,45% in tutti gli anni successivi fino a raggiungere l'aliquota del 24% prevista per il 2018.

Dal 1° gennaio 2012 aumenteranno dell'1% anche le aliquote contributive per gli iscritti all'Inps gestione separata (es.: lavoratori parasubordinati) per effetto non della manovra Monti, ma di quanto previsto dalla Manovra di Ferragosto (D.L. n. 138/2011).

INTERESSI LEGALI: 2,5% DAL 01.01.2012

Dal 1° gennaio 2012, si applica il tasso di interesse legale (ex art. 1284 c.c.) nella nuova misura del 2,5% in ragione d'anno. Il D.M. 12 dicembre 2011 ha, infatti, elevato l'aliquota di un punto percentuale, rispetto alla precedente dell'1,5%. Il tasso aveva già subito un incremento dall'1% all'1,5% nel 2010, con validità dal 1° gennaio 2011.

Il nuovo aumento al 2,5% produce effetti sul piano fiscale e contributivo. Per quanto riguarda le disposizioni fiscali, aumentano gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso (art. 132 del D.Lgs. n. 472/1997), mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, nel periodo compreso fra la data entro cui doveva essere effettuato l'adempimento e la data di effettivo pagamento.

Poiché il nuovo tasso del 2,5% vale dal prossimo 1° gennaio, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale dell'1,5% fino al 31 dicembre 2011, e quello del 2,5% dal 1° gennaio 2012 fino alla data di versamento compresa.

A livello contributivo, l'aumento del tasso d'interesse legale concernerà, inoltre, le sanzioni civili dovute per omesso o ritardato pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

ACE (Allowance for Corporate Equity)

Per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese, il legislatore ha introdotto un aiuto per la crescita economica: si tratta di una deduzione dal reddito d'impresa, per le imprese che aumentano il proprio capitale rispetto a quello esistente al 31.12.2010, mediante nuovi apporti o accantonamenti di utili (art. 1 D.L. n. 201/2011).

La misura della deduzione è pari al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, che si determina applicando la percentuale del 3% alla variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. Questa percentuale si applicherà in via transitoria, per il triennio 2011-2013, mentre successivamente sarà un decreto MEF (da emanare entro il 31.1 di ogni anno) a stabilire annualmente l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale.

La partenza dell'Ace scatta già da Unico 2012: le società che hanno incrementato il capitale proprio entro il 31.12.2011 potranno usufruire dell'incentivo già al momento del versamento delle imposte sui redditi nel 2012.

DETRAZIONI 36% E 55%

A decorrere dall'1.1.2012 diventa a regime la detrazione del 36% sulle spese per le ristrutturazioni edilizie, con l'inserimento dell' articolo 16-bis nel T.u.i.r.

Immutate le condizioni per la fruizione dell'agevolazione. Sparisce, però, la possibilità di rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni d'età. In caso di trasferimento dell'immobile su cui sono stati eseguiti i lavori agevolabili, la detrazione passa automaticamente all'acquirente, salvo la possibilità di pattuizione diversa tra le parti. In

caso di decesso del beneficiario, il bonus passa agli eredi, ma solo a coloro che mantengono la detenzione immediata e diretta del bene.

Dal 2013 la detrazione del 36% assorbirà quella del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili, che è stata prorogata per il 2012.

IRAP: DEDUZIONI PER IL COSTO DEL LAVORO

L'articolo 2 del D.L. n. 201/2011, manovra Salva Italia convertita in legge lo scorso 22 dicembre, introduce a partire dal periodo d'imposta 2012, un'importante meccanismo in riferimento alla deducibilità dell'Irap riferita al costo del lavoro. La disposizione prevede l'integrale deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap versata limitatamente alla parte riferita alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato (compensi relativi a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto ed esclusi i costi afferenti le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro).

La nuova deduzione decorrerà dal periodo d'imposta 2012.

La normativa contenuta dell'articolo 2 del decreto Monti ricalca nei suoi contenuti la norma che aveva introdotto la deduzione forfettaria del 10%, ovvero il primo comma dell'articolo 6 del D.L. n. 185/2008, dalla quale si differenzia per un rilevante elemento, ossia che la quota di Irap deducibile ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef) viene ora determinata con esatto riferimento alla quota del costo di lavoro non deducibile ai fini Irap, e non più in modo forfettario nella misura del 10% dell'Irap versata.

La nuova deduzione analitica si potrà sommare anche a quella forfettaria riferita alla presenza di interessi passivi nella formazione della base imponibile. La doppia deduzione, tuttavia, incontrerà un limite che è costituito dall'importo dell'Irap versata sulla base del criterio di cassa.

Il comma 2 del citato articolo 2 del decreto Monti, introduce anche altre deduzioni aggiuntive forfettarie dalla base imponibile Irap collegata al costo dei lavoratori dipendenti. Le nuove deduzioni previste dal decreto, riguardano l'aumento delle deduzioni forfettarie dagli attuali 4.600 euro a 10.600 euro per i lavoratori (assunti a tempo indeterminato) di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni.

CANONE RAI E MODELLO UNICO

L'art. 17, D.L. n. 201/2011, c.d. decreto Salva Italia, prevede, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale radiotelevisivo, l'obbligo, per imprese e società, di indicare nel modello Unico:

- il numero di abbonamento;

- la categoria di appartenenza, ai fini dell'applicazione della tariffa dell'abbonamento;
- gli altri elementi che verranno individuati dal Provvedimento di approvazione del modello Unico.

ADDIZIONALE REGIONALE:

L'articolo 28 del Decreto Legge n. 201/2011 prevede che l'aliquota base dell'addizionale regionale aumenti dallo 0,9% all'1,23% già a partire dall'anno d'imposta 2011. E' da segnalare che su questa aliquota base le regioni possono applicare un aumento dello 0,5%.

IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTI CORRENTI

La manovra Salva Italia (D.L. n. 201/2011):

- per le persone fisiche elimina l'imposta di bollo sugli estratti conto da 34,20 euro annui se la giacenza media è inferiore a 5 mila euro; per le giacenze superiori l'imposta di bollo rimane invece invariata;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche (persone giuridiche) aumenta l'imposta di bollo sugli estratti conto da 73,80 euro a 100 euro annui.